

Legge regionale 18 marzo 2010 , n. 6 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme regionali per la disciplina e la promozione dell'apicoltura.

Art. 14

(Finanziamento delle iniziative degli organismi associativi tra apicoltori)(1)(2)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare gli organismi di cui all'articolo 3, comma 2, per promuovere la produzione di prodotti apistici, per fornire servizi di consulenza, nonché per svolgere attività a tutela della sanità degli alveari.

(3)(6)

2. L'Amministrazione regionale sostiene:

a)

(ABROGATA)

b) azioni promozionali a favore delle produzioni del settore apistico;

c) servizi di consulenza, a esclusione dei servizi che rivestono carattere continuativo o periodico ovvero che sono connessi con le normali spese di funzionamento dell'attività;

c bis) l'acquisto e la distribuzione di sostanze per il trattamento delle api ivi compresi i farmaci veterinari.

(4)(7)(8)

3. Gli interventi di cui al comma 2 sono rivolti a tutti gli apicoltori del territorio interessato.

4. L'adesione agli organismi di cui all'articolo 3, comma 2, non costituisce condizione per accedere alle azioni e ai servizi medesimi; gli eventuali contributi alle spese amministrative di tali organismi da parte di soggetti non aderenti sono limitati ai costi relativi alle azioni e ai servizi prestati.

4 bis. Se richiesto nella domanda di finanziamento, gli aiuti di cui al comma 2, sono erogati in via anticipata, nella misura massima del 70 per cento del contributo concesso e senza presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, in deroga all' articolo 39, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

(5)(9)

5. Con uno o più regolamenti regionali sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione dei finanziamenti per le iniziative di cui al comma 2, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

Note:

1 Articolo sostituito da art. 3, comma 26, lettera m), L. R. 25/2016 , con effetto dall'1/1/2017.

2 Rubrica dell'articolo modificata da art. 2, comma 1, lettera a), L. R. 12/2018

3 Comma 1 sostituito da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 12/2018

4 Lettera c bis) del comma 2 aggiunta da art. 2, comma 1, lettera c), L. R. 12/2018

5 Comma 4 bis aggiunto da art. 12, comma 1, L. R. 8/2022

6 Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 3, lettera e), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.

7 Lettera a) del comma 2 abrogata da art. 3, comma 3, lettera f), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.

8 Parole soppresse alla lettera c) del comma 2 da art. 3, comma 3, lettera g), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.

9 Parole soppresse al comma 4 bis da art. 3, comma 3, lettera h), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.